

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2001 DEL CONSIGLIO**

**del 23 ottobre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 <sup>(3)</sup> la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia. L'articolo 4 di tale regolamento prevede che la partecipazione finanziaria della Comunità sia concessa per anno civile, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997, entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.

(2) La Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 nel periodo dal 1997 al 2000. Viste le relazioni di valutazione comunicate dagli Stati membri e considerata l'efficacia dei programmi realizzati, a parere della Commissione è opportuno che gli Stati membri continuino a ricevere un'assistenza finanziaria per l'attuazione dei programmi previsti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97.

(3) Tenuto conto, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(4)</sup>, ha introdotto nuove spese

tecniche riguardanti il miglioramento del sistema di identificazione delle particelle agricole mediante la tecnica del sistema d'informazione geografica e di ortofotografia digitale, è giustificato un cofinanziamento comunitario volto a coprire parte delle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro di nuovi programmi d'azione in tale settore. In tale contesto è opportuno, per motivi di chiarezza giuridica, sopprimere l'ultimo trattino dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 723/97.

(4) È quindi opportuno prolungare di due anni il periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 723/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i programmi relativi all'anno 2002, il termine per la presentazione di programmi d'azione alla Commissione scade il 31 gennaio 2002.»

2) All'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, i termini «cinque anni consecutivi» sono sostituiti dai termini «sette anni consecutivi».

3) All'articolo 5 è soppresso l'ultimo trattino.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Parere del 2 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. NEYTS-UYTTEBROECK

---